



**COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA**

CAP 25027 Viale Gandini, 48
Tel. 030/933232 - Fax 030/9924035 P.IVA 00582910980

***REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA***

***APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE
N° 150 DELL'08/11/2010***

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

-

SOMMARIO

<u>COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO</u>	<u>PROVINCIA DI BRESCIA</u>
.....	1
.....	1
<u>Art. 1 – Finalità.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 – Individuazione degli Impianti.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 – Responsabilità dell'impianto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 – Limite di Utilizzo.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 – Pubblicità.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi mobili.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 – Entrata in vigore.....</u>	<u>5</u>

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli impianti comunali di videosorveglianza installati nel territorio del Comune di Quinzano d'Oglio presso aree pubbliche per la tutela del patrimonio Comunale, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali) laddove essa mira alla protezione dei beni immobili del Comune, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree Pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza del cittadino.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.

Art. 2 – Individuazione degli Impianti

Gli impianti di videosorveglianza debbono essere preventivamente segnalati con apposito pannello previsto dalla normativa vigente a corretta informazione dell'utente.

L'impianto di registrazione è composta da videoregistratori digitali dotati di hard disk interni.

Tali impianti non sono collegati ad un monitor e nemmeno alla rete informatica Comunale.

Art. 3 – Responsabilità dell'impianto

1. Il responsabile del trattamento dei dati nell'ambito della Polizia Municipale, ai sensi della legge, è individuato nella persona del Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco o da Agente di Polizia Municipale da lui delegato.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, presso l'Ufficio di Polizia Municipale, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
5. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
6. È facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 196/2003.

Art. 4 – Limite di Utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
 - le registrazioni sono attive nell'arco completo delle 24 ore giornaliere.
 - le registrazioni vengono conservate per tre giorni consecutivi e quindi vengono eliminate automaticamente dal programma di gestione;
 - soltanto nel caso in cui nell'arco dei tre giorni di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
5. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
- 6.

Art. 5 – Pubblicità

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
 - b) comunicato stampa e manifesti pubblici;
 - c) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
 - d) l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione.

Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi mobili

1. L'eventuale impianto di video sorveglianza mobile verrà utilizzato per la tutela del patrimonio comunale e delle aree pubbliche soltanto quando le altre misure di sicurezza e di tutela siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La decisione di utilizzare l'impianto di video sorveglianza mobile è adottata su disposizione del Sindaco a seguito di richiesta del Dirigente competente.
2. Anche l'uso dell'impianto di video sorveglianza mobile soggiace ai limiti di utilizzo di cui all'art. 4 ed è soggetto alle forme di pubblicità di cui all'art. 5.

Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
2. In tali casi si procederà alla salvataggio delle registrazioni su supporti tecnici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria. .
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 8 – Entrata in vigore

5. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.